

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dott. Alida Paluchowski Presidente

dott. Luisa Vasile Giudice

dott. Filippo D'Aquino Giudice Rel. ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Sul ricorso per l'omologa della procedura ex artt. 182-bis, 182-septies L.F. promossa con ricorso depositato in data 19.12.2017 da: **SOCIETA S.R.L.** (C.F. omissis)

**-RICORRENTE-**

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti di causa, udito il giudice relatore, osserva quanto segue.

La ricorrente, società già attiva nel settore della produzione e commercio di rame e conduttori, ha depositato in data 19.12.2017 davanti al Tribunale di Milano accordo di ristrutturazione dei debiti, anche nelle forme dell'art. 182-septies L.F., che – previa determina in data 31.10.2017 – prevede:

- la suddivisione dei creditori finanziari in QUATTRO CATEGORIE ai fini degli effetti di cui all'art. 182-septies L.F.:

**1) CATEGORIA 1:** pagamento del 25% dei crediti finanziari chirografari come risultanti all'atto del passaggio a sofferenza e comunque risultante alla data del 31.12.2015, in quattro rate semestrali a far data dal 90° giorno successivo all'omologa e comunque entro il 31.03.2020;

**2) CATEGORIA 2:** pagamento del 25% dei crediti finanziari chirografari assistiti da garanzie esterne con modalità analoghe;

**3) CATEGORIA 3:** pagamento integrale dei crediti finanziari assistiti da garanzia mobiliare, soddisfatti al 100%;

**4) CATEGORIA 4:** pagamento integrale dei crediti finanziari garantiti da ipoteca, soddisfatti al 100%;

- il pagamento integrale dei debiti fiscali, pari ad € 234.790,79, secondo le modalità e i tempi delle rateizzazioni in corso, nonché con compensazione con i crediti IVA;

- il pagamento dei fornitori aderenti nella misura del 25% del capitale;

- il pagamento dei creditori privilegiati (professionisti) aderenti in due annualità;

- il pagamento dei lavoratori (creditori privilegiati), asseritamente aderenti, mediante accollo da parte dell'attuale affittuario (peraltro quale effetto di cui all'art. 2112 c.c.) nonché con liberazione del cedente.

Il piano si regge in termini finanziari in buona parte sul pagamento dell'importo di € 3.500.000,00 quale prezzo di acquisizione dell'azienda di **SOCIETA S.R.L.**, già condotta in affitto dall'attuale affittuario, entro la data del 30.06.2019, valore che si ipotizza più alto di una procedura competitiva di cessione a terzi del compendio aziendale. Parte ricorrente deduce di avere concesso in affitto l'azienda a **TERZO SRL** in data 4.04.2016 allo scopo di salvaguardare la continuità aziendale, in conseguenza della crisi finanziaria verificatasi a partire dall'esercizio 2014. La circostanza della crisi economica oltre che finanziaria emerge dalla tabella allegata alla relazione dell'esperto, dalla quale emerge un vertiginoso crollo del valore della produzione nel 2014 e il congelamento dell'attività caratteristica nel 2015, con la sostanziale cristallizzazione della massa debitoria in sorte capitale.

La ricorrente ha, pertanto, redatto una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2016 (data di sostanziale definitiva cristallizzazione della esposizione debitoria di parte ricorrente), sulla base della quale è stata predisposta la proposta di accordo. Deduce parte ricorrente che l'affittuario si è impegnato anche all'acquisto dell'azienda alla scadenza del terzo anno di conduzione in affitto, condizionatamente alla ristrutturazione della situazione finanziaria dell'impresa concedente,

*Decreto, Tribunale di Milano Pres. Palucowski, Rel D'Acquino del 1 marzo 2018*

deducendo che dal giugno 2016 sono stati avviati contatti con i principali creditori finanziari per il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione che consentisse il riequilibrio finanziario in un arco di tempo ragionevole.

Deduce, in particolare, parte ricorrente di avere dal giugno 2016 avviato trattative con i propri creditori finanziari, con gran parte dei quali è stato raggiunto l'accordo, ad eccezione di due creditori, **SOCIETA' DI LEASING** e **MCC**.

Dà atto il ricorrente che quest'ultimo creditore finanziario è subentrato ad alcune posizioni creditorie già facenti capo a **BANCO**, creditore chirografario, che, pur avendo dato la sua disponibilità preliminare all'accordo, aveva escusso per alcune delle proprie posizioni a credito la garanzia prevista dalla l. 662/1996 (Fondo di Garanzia istituito presso il MISE a favore delle PMI ex art. 2 c. 100 lett. a) legge 662/1996, Fondo di cui è gestore **MCC**), comportando la successiva surroga ex art. 1203 c.c. di **MCC** (soggetto escusso) nei confronti della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 964.387,25 (quale sommatoria degli importi a debito di cui alle posizioni nn. *omissis, omissis* e *omissis*).

La posizione di **SOCIETA' DI LEASING** ammonta ad € 68.640,81.

Deduce, pertanto, parte ricorrente di avere sottoscritto in data 13.12.2017 l'accordo con i principali creditori finanziari chirografari (**BANCHE VARIE**: doc. 5) per l'importo di € 7.735.202,87, oltre al creditore ipotecario (**BANCA BCC**) per € 1.004.421,10 su un passivo complessivo di € 12.375.265,84 (pari al 70% dell'esposizione complessiva) e su un importo complessivo di creditori finanziari chirografari aderenti pari al 79,15%.

Deduce, inoltre, di avere raggiunto accordi bilaterali con ulteriori n. 22 creditori (fornitori per l'importo complessivo di € 1.643.894,06), portando l'adesione complessiva dei creditori a € 10.383.518,03 (oltre l'83%).

Gli accordi sono sottoscritti unilateralmente dai creditori, in gran parte (19/22) nell'estate del 2016 e per tre creditori (**CREDITORI VARI**) nel periodo successivo a condizioni differenti dai precedenti fornitori.

Sono allegati accordi con i dipendenti al fine della rinuncia alla solidarietà del debitore cedente, ma senza i presidi formali di cui all'art. 2113 c.c., per cui degli stessi non può tenersi conto per nullità di tali accordi a termini della citata disposizione normativa.

Sono stati, poi, prodotti accordi con i professionisti per € 266.768,57 (oltre alcuni crediti IVA), che portano l'adesione dei creditori complessivi a circa l'86% (all. doc. 6).

Deduce il ricorrente, in relazione ai creditori finanziari non aderenti, il rispetto dell'art. 182-septies L.F. (informativa dell'avvio trattative, informazioni sulla situazione finanziaria della società e sul piano, oltre che l'omogeneità delle categorie di cui alla citata disposizione normativa). Rileva, inoltre, parte ricorrente come il piano non preveda nuova concessione di linee di credito a carico dei creditori finanziari.

Allega al ricorso, oltre al piano e agli accordi, anche relazione dell'esperto ex art. 67, comma 3, lett d) L.F.

Il ricorrente aveva dato atto in sede di deposito del ricorso di non avere ancora proceduto alla pubblicazione dell'accordo presso il Registro delle Imprese. Diversamente, è stata invece effettuata la notificazione al creditore **MCC** in data 19.12.2017.

*Decreto, Tribunale di Milano Pres. Palucowski, Rel D'Acquino del 1 marzo 2018*

Il ricorrente ha, inoltre, proceduto a notificare (e non anche a depositare) l'accordo anche all'Agenzia della Riscossione in pari data.

Con decreto in data 5.01.2018 il giudice designato ha concesso termine al ricorrente sino al 19.01.2018 sia per documentare l'avvenuta pubblicazione dell'accordo sul Registro delle Imprese, sia – ai fini della valutazione di omogeneità di due delle quattro categorie predisposte (creditori finanziari non assistiti da garanzie reali sub n. 1 e creditori finanziari assistiti da garanzie esterne sub n. 2) – di prendere posizione in ordine alla disposizione di cui all'art. 8-bis l. 33/2015, che ha riconosciuto espressamente la natura privilegiata del credito di restituzione delle somme liquidate dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Con memoria in data 19.01.2018 il ricorrente ha dato atto che in data 16.01.2018 l'accordo è stato pubblicato presso il Registro delle Imprese.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Deve preliminarmente darsi atto che alla data del 15.02.2018, data di scadenza del 30° giorno successivo alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, è scaduto il termine per proporre opposizione all'accordo a termini dell'art. 182-bis, comma 4, L.F.

Nel merito, vanno esaminate partitamente la questione della idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e la questione della omogeneità delle categorie create dal ricorrente a termini dell'art. 182-septies L.F., posto che la corretta segregazione del creditore finanziario non aderente **MCC** è fondamentale ai fini del rispetto della condizione dell'integrale pagamento dei creditori estranei. La relazione dell'esperto ha esposto la sostenibilità del piano finanziario per gli esercizi 2017 – 2019 (per quanto senza adeguate verifiche di coerenza per il periodo pregresso) che inducono a ritenere che il piano, unitamente alla nuova finanza e agli accolti di debiti, consente la regolare esecuzione del piano secondo le simulazioni di flussi di cassa esposte, ove possa considerarsi corretta la segregazione del creditore finanziario **MCC**.

Quanto ai crediti (debiti) litigiosi, derivanti da cause passive, il pagamento viene considerato nelle annualità di probabile emissione delle sentenze conclusive dei giudizi.

Nel piano si dà, inoltre, motivata giustificazione dell'azzeramento dei crediti IVA a causa dell'annoso contenzioso pendente con l'Erario risalente agli anni di imposta 2000 – 2004. Tra i creditori finanziari dissenzienti non viene considerato il credito di **SOCIETA' DI LEASING** avendo il ricorrente a sua sponte riconosciuto l'estraneità al perimetro di cui all'art. 182-septies L.F. dei crediti vantati dalla società di leasing. Tale creditore non aderente viene trattato come creditore estraneo a termini dell'art. 182-bis L.F., per il cui pagamento vengono messe a disposizione da parte dei due soci risorse per € 40.000,00, con espressa riserva di destinazione di ulteriori risorse per altrettanti € 40.000,00 ove non si dovesse successivamente trovare l'accordo con il suddetto creditore.

Quanto alle categorie dei creditori finanziari, le stesse sono adeguatamente suddivise in funzione della sussistenza del privilegio del creditore (mobiliare o immobiliare), nonché economicamente, quanto ai creditori chirografari, in funzione della esistenza o meno di garanzie esterne:

- 1) creditori finanziari chirografari senza garanzie esterne di firma per € 4.499.867,36, di cui € 521.649,17 di creditori non aderenti (**MCC**), ossia l'88% di creditori aderenti;
- 2) creditori finanziari chirografari assistiti da garanzie esterne di firma per € 4.199.722,76, di cui € 442.738,08 di creditori non aderenti (**MCC**), ossia l'89% di creditori aderenti.

*Decreto, Tribunale di Milano Pres. Palucowski, Rel D'Acquino del 1 marzo 2018*

E' importante notare (come richiamatosi in premessa) che a tali creditori, ancorché non aderenti, non viene imposta a termini dell'art. 182-septies, comma 7, L.F. l'esecuzione di nuove prestazioni, né la concessione di affidamenti, né il mantenimento di eventuali affidamenti esistenti, né l'erogazione di nuovi finanziamenti, posto che tutte le linee di credito sono in capo alla attuale affittuaria. Le categorie distinguono correttamente i creditori in funzione della sussistenza di garanzie esterne da parte di soggetti estranei all'accordo. La correttezza della formazione delle categorie deve ritenersi, inoltre, confermata con riferimento all'inclusione nelle stesse della posizione di **MCC** quale creditore esercitante surroga legale ex art. 1203 c.c. nei confronti del precedente creditore chirografario anche alla luce delle deduzioni contenute da parte ricorrente nella memoria in data 19.01.2018.

Il credito di parte **MCC**, derivante dall'esercizio di una surroga legale ex art. 1203 c.c. dell'originario creditore finanziario chirografario, sorge all'atto della prestazione della garanzia, risalente all'anno 2013 (doc 7.7 all. al ricorso) e, in quanto tale, non può che avere lo stesso rango del creditore originario. Questo ufficio ha già osservato che il credito del Gestore del Fondo (**MCC**) deriva dalla garanzia prestata dal Fondo a favore del creditore che ha erogato finanzia alla società debitrice. Quando la banca beneficiaria escute la garanzia nei confronti del Gestore/mandatario del Fondo, il gestore si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca originaria finanziatrice (nel caso di specie chirografaria). **Pur trattandosi di garanzia diretta prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo PMI), fondo istituito ex art. 2, comma 100, l. 662/96 e s.m. (Fondi CIPE a finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il MCC "allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese"), il diritto del Gestore non è altro che una surroga legale nei diritti dell'originario creditore.** In caso di surroga legale da parte del creditore che ha pagato altro creditore, una eventuale ragione di privilegio, come impropriamente indicato dall'art. 9 d. lg. 123/98, sarebbe in contrasto con i principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, perché attribuirebbe (in violazione dell'art. 1203 c.c.) al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito peggiore rispetto a quella che aveva il credito del creditore originario. Né può, nel caso di specie, essere invocato il privilegio di cui all'art. 8-bis, comma 3, l. n. 33/2015 ("il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi"), disposizione entrata in vigore in data 24.03.2015, in quanto norma innovativa, di natura non interpretativa e non retroattiva, come da questo ufficio già statuito (Trib. Milano, 17 marzo 2016, data decisione), per le ragioni ivi indicate, qui sinteticamente riproposte: 1. la suddetta disposizione non viene qualificata quale disposizione interpretativa, né tanto meno di interpretazione autentica; 2. la suddetta disposizione non può ritenersi di interpretazione autentica neanche in termini sistematici, non solo per la formulazione della stessa, ma anche perché non vi era un vero e proprio contrasto in giurisprudenza sull'interpretazione della disposizione istitutiva del diritto di surroga (art. 9 d. lg. 123/98), essendo tale privilegio negato dalla maggior parte della giurisprudenza di merito, compreso questo ufficio.

Le categorie sono, pertanto, correttamente formate.

Tanto premesso, considerato:

- che i debiti finanziari sono superiori al 50% dell'esposizione debitoria complessiva;
- che al creditore **MCC** è stato notificato a mezzo PEC il ricorso e la documentazione allegata;
- che **MCC** è stato inserito in categorie formate omogeneamente in termini di posizione giuridica e di interesse economico;
- che **MCC** è l'unico creditore dissenziente delle prime due categorie, che hanno un margine di adesione superiore al 75%;

*Decreto, Tribunale di Milano Pres. Palucowski, Rel D'Aquino del 1 marzo 2018*

- che **MCC** ha ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, ed è stato messo in condizione di partecipare alle trattative;

- che **MCC** può essere soddisfatto, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, essendo il prezzo di cessione dell'azienda (principale attivo della società ricorrente) non inferiore a quello conseguibile in sede di cessione del compendio a terzi;

- che **MCC** non ha proposto opposizione;

ciò premesso, deve statuirsi che a **MCC** si estendono, in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c., gli effetti dell'accordo con gli altri creditori finanziari della medesima categoria, con soddisfazione al 25% del credito.

Conseguentemente, l'accordo risulta idoneo al pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di cui all'art. 182-bis L.F.

Deve, pertanto, ritenersi che l'accordo sia da omologare posto che:

- il ricorso è stato depositato presso il tribunale competente per territorio, avendo la società sede a (omissis), nell'ambito del circondario del Tribunale adito, da oltre un anno precedente il deposito del ricorso e non risultando una diversa sede principale;

- il ricorso, presenta tutti i requisiti dell'art. 182-bis l.f. sotto il profilo della regolarità formale, posto che:

- è stato proposto da soggetto legittimato, trattandosi di imprenditore che svolge attività commerciale, estraneo all'operatività dell'art. 1, comma 2, L.F.;

- è stato debitamente sottoscritto dall'amministratore unico e legale rappresentante ex artt. 152, 161, comma 4, l.f. (norme implicitamente richiamate dall'art. 182-bis, comma 1, l.f.) in data 31.10.2017;

- è stato proposto da imprenditore in stato di crisi;

- contiene una relazione patrimoniale, aggiornata al 31.12.2016 in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

- sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività;

- è stata prodotta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F., che attesta adeguatamente l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, nonché il soddisfacimento degli stessi creditori che hanno preso parte all'accordo o ai quali si estendono gli effetti dell'accordo;

- contiene la sottoscrizione dell'adesione alla proposta da parte dei creditori aderenti nelle forme dell'art. 182-bis, comma 1, L.F.;

- l'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 16.01.2018;

- nel termine di cui all'art. 182-bis, comma 4, L.F. non sono state proposte opposizioni;

- rispetta i presupposti di cui all'art. 182-septies L.F. L'accordo merita, pertanto, di essere omologato.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 182-bis 182-septies L.F., omologa l'accordo di ristrutturazione di **SOCIETÀ S.R.L.**, depositato in data 19.12.2017 e pubblicato in data 16.01.2018 e dichiara che al creditore **MCC** si estendono, in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c., gli

soddisfazione al 25% del credito delle categorie nn. 1 e 2.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2018

Il Giudice Est.  
dott. Filippo D'Aquino  
Il Presidente  
dott. Alida Paluchowski  
pub.01.03.2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*